

AVVISO

La Sezione Quarta del T.A.R. Campania – Napoli, con Ordinanza n. 1576/2023, emessa in data 8 marzo 2023 e depositata in data 10 marzo 2023, resa sul ricorso R.G. N. 6070/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Il ricorso R.G.N. 6070/2022 è stato proposto dalla docente: **Menna Adelaide**, nata a San Giuseppe Vesuviano il 31/10/1991 e residente in Ottaviano (NA) in Piazza San Gennarello n. 1, C.F. MNNDLD91R71H931Z.

Le Amm.ni intime sono:

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **la Commissione giudicatrice** del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;

I provvedimenti impugnati sono:

- a)* il Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313 del 31/10/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: *“l'aspirante Menna Adelaide (31.10.1991) è esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, gestita dall'USR Campania per la classe di concorso A027 ‘Matematica e Fisica’”*;
- b)* il verbale n. 53 del 19/10/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato alla ricorrente, con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto ad effettuare delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura;
- c)* il verbale, ignoti data e numero, con il quale la Commissione giudicatrice ha ritenuto che la candidata Menna Adelaide non sia in possesso dei requisiti di ammissione al concorso;
- d)* il Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043118 del 15/11/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;
- e)* la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- f)* se e per quanto occorra, il Decreto n. 499 del 21/04/2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, di indizione del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: *“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali*

*per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: **i. laurea magistrale o a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti** alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;”;*

- g)** se e per quanto occorra, il Decreto n. 252 del 31/01/2022 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, del Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con D.D. n. 499/2020 relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato “*Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione*”, prevede: “5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: ... l. il titolo di accesso posseduto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, ...”;
- h)** la tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) di insegnare Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), nonostante consenta agli stessi di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati crediti formativi;
- i)** una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

IN FATTO la ricorrente ha esposto: “Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 252 del 31/01/2022 è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con D.D. n. 499/2020 relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 –

Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'odierna ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, conseguita in data 26/10/2015 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha presentato, in data 14/03/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Ella, nella citata domanda, oltre a dichiarare il possesso della citata laurea, ha, altresì, dichiarato di aver sostenuto gli esami di: Analisi Funzionale (MAT/05) da 12 CFU, Fisica Sperimentale (FIS/01) da 12 CFU, Analisi Matematica (MAT/05) da 15 CFU, Analisi Matematica (MAT/05) da 12 CFU, Analisi Numerica (MAT/05) da 6 CFU e Geometria (MAT/03) da 6 CFU.

Successivamente, ella ha partecipato al concorso superando la prova scritta con il punteggio di 72/100 e le prove pratica e orale con il punteggio di 72/100.

Tuttavia, in data 31/10/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, per la classe di concorso A027 'Matematica e Fisica'.

Nella premessa del citato Decreto si afferma: "*VISTO verbale n. 53 del 19/10/2022, con il quale la Commissione giudicatrice procedeva alle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura;*

CONSIDERATO che la candidata Menna Adelaide è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 del D.D. 499/2020;

RITENUTO di dover procedere altresì all'esclusione della candidata Menna Adelaide;".

Inoltre, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043118 del 15/11/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania.

La ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto.".

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, conseguita in data 26/10/2015 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha partecipato al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Dopo aver superato tutte le prove è stata esclusa dalla procedura concorsuale con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313 del 31/10/2022 dell'USR Campania.

Nel citato provvedimento, si riferisce esclusivamente: "*che la candidata Menna Adelaide è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 del D.D. 499/2020;*".

Il citato art. 3 del D.D. 499/2020, rubricato "Requisiti di ammissione", stabilisce che "*1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di*

primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b) il possesso congiunto di:

i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Ebbene, premesso che il citato articolo non esplicita quale è il requisito di accesso per ciascuna classe di concorso, occorre allora verificare la coerenza del titolo di studio posseduto dalla ricorrente (Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica) con la classe di concorso A027-Matematica e Fisica. A tal proposito, occorre rappresentare che con D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

La Tabella A, allegata al citato D.P.R., consente ai Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A–20 – Fisica), purché il piano di studi abbia compreso almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01.

L’odierna ricorrente, durante il corso di laurea ha sostenuto gli esami di Fisica Generale I (FIS/01), da 6 CFU, e Fisica Generale II (FIS/01), da 6 CFU.

Inoltre, dopo il conseguimento della Laurea, ella ha sostenuto presso l’Università Telematica Pegaso, l’esame di Fisica Sperimentale (FIS/01) da 12 CFU.

Da ciò ne consegue che la docente Menna ha pienamente soddisfatto i 24 crediti formativi nel settore scientifico disciplinare FIS/01, richiesti dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l’accesso alla classe di concorso A020-Fisica.

Inoltre, i Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) possono insegnare Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A–26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08.

La ricorrente, durante il corso di laurea, ha sostenuto gli esami di Metodi Matematici per l’Ingegneria (MAT/05), da 9 CFU, Analisi Matematica I (MAT/05), da 9 CFU, Analisi Matematica II (MAT/05), da 6 CFU, Geometria ed Algebra (MAT/03), da 6 CFU.

Inoltre, dopo il conseguimento della Laurea, ella ha sostenuto presso l’Università Telematica Pegaso, gli esami di Analisi Matematica (MAT/05), da 15 CFU, e Analisi Funzionale (MAT/05), da 12 CFU.

Infine, ella ha sostenuto presso l'Università Telematica E-Campus, gli esami di Analisi Matematica (MAT/05), da 12 CFU, Geometria (MAT/03), da 6 CFU, e Analisi Numerica (MAT/05), da 6 CFU.

E' evidente che la ricorrente ha pienamente soddisfatto anche gli 80 crediti formativi nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08, richiesti dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A026-Matematica.

Fatta tale premessa, occorre rilevare che, relativamente alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica, la Tabella A, tra i “Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004”, **non contempla la Laurea in Ingegneria Biomedica.**

In altri termini, i Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) possono insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati crediti formativi, ma non possono insegnare Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica).

Ebbene, le disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 risultano viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in Ingegneria Biomedica, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 “Matematica” che sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che ricomprende *in unum* i succitati insegnamenti.

Infatti, il percorso di studi accademici concernente la laurea in Ingegneria Biomedica, unitamente agli ulteriori esami sostenuti dalla ricorrente, comprende specifici esami di fisica e di matematica, garantendo così, indiscutibilmente, l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento della materia “Matematica e Fisica”.

Tuttavia, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 consente ai laureati in ingegneria biomedica, con specifici piani di studio, l'accesso tanto alla classe di concorso A026-Matematica che alla classe A020-Fisica, **ma esclude quello relativo all'insegnamento congiunto di Matematica e fisica cl.co. A027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curriculare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.**

Tale preclusione appare, quindi, incomprensibile in punto di ragionevolezza.

I docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A-20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta.

Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita per la classe A027 sono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la cl.co. A-27 e le cl.co. A-20 e A-26.

Questa soluzione interpretativa porterebbe, peraltro, all'irrazionale conseguenza per cui un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria possa insegnare la materia “Matematica” e la materia “Fisica” (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia (unita) di “Matematica e Fisica”.

Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia “Matematica e Fisica” come supplente, **come nel caso in esame** – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti (si veda Tar Calabria, Catanzaro, 8 febbraio 2022, n. 186).

Ed è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso in oggetto in quanto la laurea dalla stessa posseduta non è stata ritenuta “coerente” con la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica.

Ora, premesso che nel provvedimento di esclusione impugnato non si fa alcun riferimento al D.P.R. n. 19/2016, molto probabilmente, l’esclusione della ricorrente sarà scaturita proprio dalle previsioni di cui alla Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 19/2016.

Ne discende allora l’illogicità e l’irragionevolezza delle disposizioni di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 e, conseguentemente, del provvedimento di esclusione impugnato che su di esse si fondano.

Invero, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Biomedica, unitamente agli ulteriori esami sostenuti dalla stessa, garantisce, indiscutibilmente, l’acquisizione di competenze specifiche richieste per l’insegnamento di Matematica e fisica - A027.

Non sussiste alcuna valida ragione per impedire alla ricorrente di partecipare al concorso de quo per la prefata classe A027.

Invero, i contenuti disciplinari previsti per la disciplina “A-27 Matematica e Fisica” sono nella sostanza corrispondenti alle classi di concorso A-20- Fisica e A026-Matematica.

Per cui, appare oltremodo irragionevole consentire ad un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria di insegnare la materia “Matematica” e la materia “Fisica” (separatamente intese), ma non di insegnare la materia (unita) di “Matematica e Fisica”.

Inoltre, tale decisione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

Ma non solo!!

Giova altresì sottolineare che tra i programmi concorsuali allegati Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”, si prevedono, per la classe di concorso A026 (matematica), i seguenti argomenti: Didattica della matematica; Storia del pensiero matematico; Geometria euclidea e cartesiana; Logica e insiemistica; Aritmetica e algebra; Funzioni e successioni; Probabilità e statistica; Modelli matematici.

Per la classe di concorso A020 (fisica) si prevedono i seguenti argomenti: Storia e didattica della fisica; Grandezze fisiche e loro misura; Meccanica del punto materiale e del corpo rigido; Statica e dinamica dei fluidi; Sistemi di riferimento e relatività; Campo elettrico e campo magnetico; Onde ed oscillazioni; Ottica; Termodinamica; Sistemi dinamici complessi; Fisica quantistica; La fisica del nucleo e delle particelle; La fisica delle stelle e dell’universo; Fonti di energia.

Infine, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica) sono elencati gli argomenti di matematica e quelli della fisica, **senza nessuna modifica, né vi sono parti aggiuntive.**

Alla luce delle su esposte considerazioni, ne discende l'irragionevolezza del provvedimento di esclusione impugnato e, pertanto, lo stesso andrà annullato.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che, di recente, il TAR Lazio – Roma, in relazione ad un provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A-27 adottato nei confronti di un docente Laureato in Ingegneria, ha sostenuto che *“8.1 Venendo alle disposizioni contenute nella Tabella A a quest'ultimo allegata, esse paiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 “Matematica” che sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti.*

8.2 Come in precedenza anticipato, sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale d.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (sul punto non vi è contestazione da parte della resistente), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.

Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.

8.3 Sul punto, appare assente una valida presa di posizione da parte dell'amministrazione e quindi un'idonea spiegazione in tal senso. A seguito della richiesta in via istruttoria di questa sezione, come sopra ricordato, il Ministero si è limitato a sostenere la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un “approccio interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione.

Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato “approccio interdisciplinare”.

Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017.

8.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

8.5. A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola, che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i

quali, per quanto qui interessa, la “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti”; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre; (iii) l’art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.”.

In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l’assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza.

9. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 “Matematica e Fisica” di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027.

L’annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell’annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso, e non al d.m. 39/1998, che rinvia la lex specialis della procedura de qua e l’atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016).” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenza n. 8571/2022; nello stesso senso si veda anche: TAR Lazio - Roma, Sezione III Bis, sentenza n. 6542/2022).

Ebbene, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, appare evidente che l’odierna ricorrente è in possesso di un titolo di studio (Laurea in ingegneria biomedica) pienamente valido ai fini dell’accesso alla classe di concorso A-027- Matematica e Fisica e, quindi, risulta essere in possesso del requisito di accesso al concorso per cui è causa.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Da ultimo, ma non per importanza, occorre rilevare che l’odierna ricorrente sia nell’a.s. 2021/22 che nel corrente a.s. 2022/23 ha ottenuto la nomina da graduatorie provinciali per le supplenze sulla classe di concorso A027- Matematica e Fisica nella provincia di Napoli.

Tuttavia, ciò che maggiormente rileva è la circostanza che ella ha ottenuto ben due Decreti di convalida dei titoli posseduti.

Più in dettaglio, con Decreto prot. 634 del 08/02/2022 del Liceo Statale “Don Lorenzo Milani” di Napoli, il Dirigente del citato Istituto ha disposto la convalida del titolo di accesso e dei punteggi attribuiti alla ricorrente sulla classe di concorso A027.

Analogamente, con Decreto n. 687 dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Saviano – Marigliano” di Saviano, il Dirigente Scolastico del medesimo istituto ha disposto la convalida del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente sulla classe di concorso A027.

Orbene, risulta oltremodo illogico consentire all’odierna ricorrente di ricevere nomine sulla classe di concorso “A027- Matematica e Fisica” e non consentire alla stessa di partecipare utilmente al concorso de quo che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti.

Anche per tale motivo, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

Come già esposto poc’anzi, la Sezione Quarta del T.A.R. Campania – Napoli, con Ordinanza n. 1576/2023, emessa in data 8 marzo 2023 e depositata in data 10 marzo 2023, resa sul ricorso R.G. N. 6070/2022, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria finale del concorso in oggetto, per pubblici proclami sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell’Ordinanza n. 1576/2023 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 10 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 6070/2022.

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania e, segnatamente:

- 1 Gargiulo Fernando 15/09/1986
- 2 Forte Giuseppe 13/04/1983
- 3 Rattacaso Davide 02/05/1995
- 4 Sciarretta Renato 28/04/1995
- 5 Trani Leonardo 09/02/1987
- 6 Annunziatella Carlo 04/12/1989
- 7 Esposito Raffaella 04/02/1993
- 8 Cimmino Bruno 10/06/1983
- 9 Picariello Marco 13/06/1970
- 10 De Caro Marianna 10/04/1983
- 11 Ceraso Arianna 28/12/1993
- 12 Mazzella Pierpaolo 28/01/1990
- 13 Verruto Azzurra 26/01/1992
- 14 Dell’Anno Speranza 16/04/1988
- 15 Albano Andrea 15/07/1993
- 16 Mercanti Stefania 31/05/1965
- 17 Maffei Mariano 27/08/1988
- 18 Mauro Lorenza 04/01/1991
- 19 Pinto Cristina 24/08/1990
- 20 Castrignano Salvatore 14/03/1988
- 21 Borrelli Valerio 08/02/1990
- 22 Aiello Salvatore 04/09/1997
- 23 Conte Felice 09/11/1992
- 24 Petillo Giuseppe 10/01/1994
- 25 Gentile Andrea 05/11/1993
- 26 Damasco Achille 14/03/1991
- 27 Gallo Amedeo 13/10/1991
- 28 Scafuro Raffaele 06/12/1993
- 29 Sasso Gianmarco 08/10/1994
- 30 Ebreo Marco 08/07/1994
- 31 Ariosto Angelo 10/07/1992
- 32 Parlato Luigi 15/02/1975
- 33 D’Isanto Paolo 05/07/1978
- 34 Rosano Immacolata 09/01/1989
- 35 Aiezzo Salvatore 29/01/1991
- 36 Aratore Fabio 18/03/1991

37 Sinno Angela 25/11/1996
38 Paolillo Lorena 17/03/1981
39 Esposito Chiara 05/08/1991
40 Todaro Angela 18/01/1992
41 Rennella Roberto 20/01/1990
42 Faella Enver 03/05/1984
43 Galici Mario 04/06/1996
44 Italiano Maria Elena 08/07/1991
45 De Feo Raffaele 20/09/1995
46 Di Maio Emanuele 19/04/1995
47 Niro Salvatore 11/06/1996
48 De Fabrizio Livio 06/07/1988

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si riporta il testo integrale del ricorso introduttivo (anche in allegato al presente avviso):

“Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA – NAPOLI**

Ricorre la prof.ssa Menna Adelaide, nata a San Giuseppe Vesuviano il 31/10/1991 e residente in Ottaviano (NA) in Piazza San Gennarello n. 1, C.F. MNNDLD91R71H931Z, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTQPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;

nonché nei confronti di

- Niro Salvatore**, residente in Napoli alla via Cupa Carbone, 75;
- De Fabrizio Livio** residente in Montefredane (AV) alla via Roma, 155;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313 del 31/10/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: *“l'aspirante Menna Adelaide (31.10.1991) è esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, gestita dall'USR Campania per la classe di concorso A027 'Matematica e Fisica'”;*

- b)** del verbale n. 53 del 19/10/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato alla ricorrente, con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto ad effettuare delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura;
- c)** del verbale, ignoti data e numero, con il quale la Commissione giudicatrice ha ritenuto che la candidata Menna Adelaide non sia in possesso dei requisiti di ammissione al concorso;
- d)** del Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043118 del 15/11/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;
- e)** della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- f)** se e per quanto occorra, del Decreto n. 499 del 21/04/2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, di indizione del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "Requisiti di ammissione", prevede: *"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: **i. laurea magistrale o a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti** alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;"*;
- g)** se e per quanto occorra, del Decreto n. 252 del 31/01/2022 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, del Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con D.D. n. 499/2020 relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "*Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione*", prevede: *"5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: ... l. il titolo di accesso posseduto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, ..."*;
- h)** della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria

Biomedica (LM 21) di insegnare Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), nonostante consenta agli stessi di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati crediti formativi;

i) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 252 del 31/01/2022 è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con D.D. n. 499/2020 relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'odierna ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, conseguita in data 26/10/2015 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha presentato, in data 14/03/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Ella, nella citata domanda, oltre a dichiarare il possesso della citata laurea, ha, altresì, dichiarato di aver sostenuto gli esami di: Analisi Funzionale (MAT/05) da 12 CFU, Fisica Sperimentale (FIS/01) da 12 CFU, Analisi Matematica (MAT/05) da 15 CFU, Analisi Matematica (MAT/05) da 12 CFU, Analisi Numerica (MAT/05) da 6 CFU e Geometria (MAT/03) da 6 CFU.

Successivamente, ella ha partecipato al concorso superando la prova scritta con il punteggio di 72/100 e le prove pratica e orale con il punteggio di 72/100.

Tuttavia, in data 31/10/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, per la classe di concorso A027 'Matematica e Fisica'.

Nella premessa del citato Decreto si afferma: "*VISTO verbale n. 53 del 19/10/2022, con il quale la Commissione giudicatrice procedeva alle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura;*

CONSIDERATO che la candidata Menna Adelaide è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 del D.D. 499/2020;

RITENUTO di dover procedere altresì all'esclusione della candidata Menna Adelaide;".

Inoltre, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043118 del 15/11/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania.

La ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, conseguita in data 26/10/2015 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha partecipato al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Tuttavia, ella, dopo aver superato tutte le prove, è stata esclusa dalla procedura concorsuale con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313 del 31/10/2022 dell'USR Campania.

Nel citato provvedimento, si riferisce esclusivamente: *“che la candidata Menna Adelaide è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 del D.D. 499/2020;”*.

Il citato art. 3 del D.D. 499/2020, rubricato “Requisiti di ammissione”, stabilisce che *“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:*

a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b) il possesso congiunto di:

i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Ebbene, premesso che il citato articolo non esplicita quale è il requisito di accesso per ciascuna classe di concorso, occorre allora verificare la coerenza del titolo di studio posseduto dalla ricorrente (Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica) con la classe di concorso A027-Matematica e Fisica.

A tal proposito, occorre rappresentare che con D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

La Tabella A, allegata al citato D.P.R., consente ai Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica), purché il piano di studi abbia compreso almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01.

L'odierna ricorrente, durante il corso di laurea ha sostenuto gli esami di Fisica Generale I (FIS/01), da 6 CFU, e Fisica Generale II (FIS/01), da 6 CFU.

Inoltre, dopo il conseguimento della Laurea, ella ha sostenuto presso l'Università Telematica Pegaso, l'esame di Fisica Sperimentale (FIS/01) da 12 CFU.

Da ciò ne consegue che la docente Menna ha pienamente soddisfatto i 24 crediti formativi nel settore scientifico disciplinare FIS/01, richiesti dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A020-Fisica.

Inoltre, i Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) possono insegnare Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso almeno 80 crediti nei settori scientifici disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08.

La ricorrente, durante il corso di laurea, ha sostenuto gli esami di Metodi Matematici per l'Ingegneria (MAT/05), da 9 CFU, Analisi Matematica I (MAT/05), da 9 CFU, Analisi Matematica II (MAT/05), da 6 CFU, Geometria ed Algebra (MAT/03), da 6 CFU.

Inoltre, dopo il conseguimento della Laurea, ella ha sostenuto presso l'Università Telematica Pegaso, gli esami di Analisi Matematica (MAT/05), da 15 CFU, e Analisi Funzionale (MAT/05), da 12 CFU.

Infine, ella ha sostenuto presso l'Università Telematica E-Campus, gli esami di Analisi Matematica (MAT/05), da 12 CFU, Geometria (MAT/03), da 6 CFU, e Analisi Numerica (MAT/05), da 6 CFU.

E' evidente che la ricorrente ha pienamente soddisfatto anche gli 80 crediti formativi nei settori scientifici disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08, richiesti dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A026-Matematica.

Fatta tale premessa, occorre rilevare che, relativamente alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica, la Tabella A, tra i "Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004", non contempla la Laurea in Ingegneria Biomedica.

In altri termini, i Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) possono insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati crediti formativi, ma non possono insegnare Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica).

Ebbene, le disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 risultano viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in Ingegneria Biomedica, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 "Matematica" che sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che ricomprende *in unum* i succitati insegnamenti.

Infatti, il percorso di studi accademici concernente la laurea in Ingegneria Biomedica, unitamente agli ulteriori esami sostenuti dalla ricorrente, comprende specifici esami di fisica e di matematica, garantendo così, indiscutibilmente, l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento della materia "Matematica e Fisica".

Tuttavia, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 consente ai laureati in ingegneria biomedica, con specifici piani di studio, l'accesso tanto alla classe di concorso A026-Matematica che alla classe A020-Fisica, ma esclude quello relativo all'insegnamento congiunto di Matematica e fisica cl.co. A027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.

Tale preclusione appare, quindi, incomprensibile in punto di ragionevolezza.

I docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A-20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta.

Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita per la classe A027 sono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la cl.co. A-27 e le cl.co. A-20 e A-26.

Questa soluzione interpretativa porterebbe, peraltro, all'irrazionale conseguenza per cui un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria possa insegnare la materia "Matematica" e la materia "Fisica" (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia (unita) di "Matematica e Fisica".

Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia "Matematica e Fisica" come supplente, come nel caso in esame – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti (si veda Tar Calabria, Catanzaro, 8 febbraio 2022, n. 186).

Ed è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso in oggetto in quanto la laurea dalla stessa posseduta non è stata ritenuta "coerente" con la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica.

Ora, premesso che nel provvedimento di esclusione impugnato non si fa alcun riferimento al D.P.R. n. 19/2016, molto probabilmente, l'esclusione della ricorrente sarà scaturita proprio dalle previsioni di cui alla Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 19/2016.

Ne discende allora l'illogicità e l'irragionevolezza delle disposizioni di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 e, conseguentemente, del provvedimento di esclusione impugnato che su di esse si fondano.

Invero, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Biomedica, unitamente agli ulteriori esami sostenuti dalla stessa, garantisce, indiscutibilmente, l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di Matematica e fisica - A027.

Non sussiste alcuna valida ragione per impedire alla ricorrente di partecipare al concorso de quo per la prefata classe A027.

Invero, i contenuti disciplinari previsti per la disciplina "A-27 Matematica e Fisica" sono nella sostanza corrispondenti alle classi di concorso A-20- Fisica e A026-Matematica.

Per cui, appare oltremodo irragionevole consentire ad un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria di insegnare la materia "Matematica" e la materia "Fisica" (separatamente intese), ma non di insegnare la materia (unita) di "Matematica e Fisica".

Inoltre, tale decisione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

Ma non solo!!

Giova altresì sottolineare che tra i programmi concorsuali allegati Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”, si prevedono, per la classe di concorso A026 (matematica), i seguenti argomenti: Didattica della matematica; Storia del pensiero matematico; Geometria euclidea e cartesiana; Logica e insiemistica; Aritmetica e algebra; Funzioni e successioni; Probabilità e statistica; Modelli matematici.

Per la classe di concorso A020 (fisica) si prevedono i seguenti argomenti: Storia e didattica della fisica; Grandezze fisiche e loro misura; Meccanica del punto materiale e del corpo rigido; Statica e dinamica dei fluidi; Sistemi di riferimento e relatività; Campo elettrico e campo magnetico; Onde ed oscillazioni; Ottica; Termodinamica; Sistemi dinamici complessi; Fisica quantistica; La fisica del nucleo e delle particelle; La fisica delle stelle e dell’universo; Fonti di energia.

Infine, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica) sono elencati gli argomenti di matematica e quelli della fisica, **senza nessuna modifica, né vi sono parti aggiuntive.**

Alla luce delle su esposte considerazioni, ne discende l’irragionevolezza del provvedimento di esclusione impugnato e, pertanto, lo stesso andrà annullato.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che, di recente, il TAR Lazio – Roma, in relazione ad un provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A-27 adottato nei confronti di un docente Laureato in Ingegneria, ha sostenuto che “8.1 Venendo alle disposizioni contenute nella Tabella A a quest’ultimo allegata, esse paiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 “Matematica” che sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti.

8.2 Come in precedenza anticipato, sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (sul punto non vi è contestazione da parte della resistente), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.

Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.

8.3 Sul punto, appare assente una valida presa di posizione da parte dell’amministrazione e quindi un’idonea spiegazione in tal senso. A seguito della richiesta in via istruttoria di questa sezione, come sopra ricordato, il Ministero si è limitato a sostenere la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un “approccio interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione.

Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato “approccio interdisciplinare”.

Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017.

8.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

8.5. A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola, che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti”; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre; (iii) l'art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.”.

In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza.

9. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 “Matematica e Fisica” di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027.

L'annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell'annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso, e non al d.m. 39/1998, che rinvia la lex specialis della procedura de qua e l'atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016).” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenza n. 8571/2022; nello stesso senso si veda anche: TAR Lazio - Roma, Sezione III Bis, sentenza n. 6542/2022).

Ebbene, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, appare evidente che l'odierna ricorrente è in possesso di un titolo di studio (Laurea in ingegneria biomedica) pienamente valido ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-027- Matematica e Fisica e, quindi, risulta essere in possesso del requisito di accesso al concorso per cui è causa.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Da ultimo, ma non per importanza, occorre rilevare che l'odierna ricorrente sia nell'a.s. 2021/22 che nel corrente a.s. 2022/23 ha ottenuto la nomina da graduatorie provinciali per le supplenze sulla classe di concorso A027- Matematica e Fisica nella provincia di Napoli.

Tuttavia, ciò che maggiormente rileva è la circostanza che ella ha ottenuto ben due Decreti di convalida dei titoli posseduti.

Più in dettaglio, con Decreto prot. 634 del 08/02/2022 del Liceo Statale "Don Lorenzo Milani" di Napoli, il Dirigente del citato Istituto ha disposto la convalida del titolo di accesso e dei punteggi attribuiti alla ricorrente sulla classe di concorso A027.

Analogamente, con Decreto n. 687 dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Saviano – Marigliano" di Saviano, il Dirigente Scolastico del medesimo istituto ha disposto la convalida del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente sulla classe di concorso A027.

Orbene, risulta oltremodo illogico consentire all'odierna ricorrente di ricevere nomine sulla classe di concorso "A027- Matematica e Fisica" e non consentire alla stessa di partecipare utilmente al concorso de quo che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti.

Anche per tale motivo, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, la graduatoria di merito del concorso de quo verrà utilizzata per le immissioni in ruolo che verranno disposte nei prossimi mesi.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione della docente dalla procedura concorsuale impedirà alla stessa di essere assunta in ruolo nei prossimi mesi.

Per contro, la sua partecipazione eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione dell'odierna ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione alla prova orale comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierna ricorrente al concorso al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si precisa che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.".

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: PASQUALE MAROTTA
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 21/03/2023 15:39:14



Bonifico Ordinario

Il bonifico è stato eseguito, sarà spedito dopo l'autorizzazione della Banca.

Ordinante

Data Inserimento Disposizione: 21/03/2023
Data Valuta Addebito: 21/03/2023
No. rapporto: IT64X0307502200CC8500812703
Ordinante: MAROTTA PASQUALE

Estremi del bonifico

Divisa: EUR
Importo: 30,00
Data Valuta Accredito: 22/03/2023
Commissioni: 0,00
Spese: 0,00
Penale Antergata: 0,00
Penale Coordinate: 0,00
Importo Totale: 30,00
CRO: 58472237402
ID: 5847223740200000480220014900IT

Beneficiario

Cognome e Nome/
Ragione Sociale: TESORERIA DELLO STATO
Indirizzo:
Cap/Loc/Provincia/Stato: 00100 / ROMA / RM /
Stato di Residenza: IT
Coordinate Bancarie: IT94M0100003245348013355004 - BITAITRRENT
Banca: BANCA D'ITALIA
Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
Indirizzo Filiale: VIA MILANO, 60 G
Causale: pubb. procl. rg n. 6070/2022 usr campania - Menna

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania e, segnatamente:

- 1 Gargiulo Fernando 15/09/1986
- 2 Forte Giuseppe 13/04/1983
- 3 Rattacaso Davide 02/05/1995
- 4 Sciarretta Renato 28/04/1995
- 5 Trani Leonardo 09/02/1987
- 6 Annunziatella Carlo 04/12/1989
- 7 Esposito Raffaella 04/02/1993
- 8 Cimmino Bruno 10/06/1983
- 9 Picariello Marco 13/06/1970
- 10 De Caro Marianna 10/04/1983
- 11 Ceraso Arianna 28/12/1993
- 12 Mazzella Pierpaolo 28/01/1990
- 13 Verruto Azzurra 26/01/1992
- 14 Dell'Anno Speranza 16/04/1988
- 15 Albano Andrea 15/07/1993
- 16 Mercanti Stefania 31/05/1965
- 17 Maffei Mariano 27/08/1988
- 18 Mauro Lorenza 04/01/1991
- 19 Pinto Cristina 24/08/1990
- 20 Castrignano Salvatore 14/03/1988
- 21 Borrelli Valerio 08/02/1990
- 22 Aiello Salvatore 04/09/1997
- 23 Conte Felice 09/11/1992
- 24 Petillo Giuseppe 10/01/1994
- 25 Gentile Andrea 05/11/1993
- 26 Damasco Achille 14/03/1991
- 27 Gallo Amedeo 13/10/1991
- 28 Scafuro Raffaele 06/12/1993
- 29 Sasso Gianmarco 08/10/1994
- 30 Ebreo Marco 08/07/1994
- 31 Ariosto Angelo 10/07/1992
- 32 Parlato Luigi 15/02/1975
- 33 D'Isanto Paolo 05/07/1978
- 34 Rosano Immacolata 09/01/1989
- 35 Aiezzo Salvatore 29/01/1991
- 36 Aratore Fabio 18/03/1991
- 37 Sinno Angela 25/11/1996
- 38 Paolillo Lorena 17/03/1981
- 39 Esposito Chiara 05/08/1991
- 40 Todaro Angela 18/01/1992
- 41 Rennella Roberto 20/01/1990
- 42 Faella Enver 03/05/1984
- 43 Galici Mario 04/06/1996
- 44 Italiano Maria Elena 08/07/1991
- 45 De Feo Raffaele 20/09/1995
- 46 Di Maio Emanuele 19/04/1995
- 47 Niro Salvatore 11/06/1996
- 48 De Fabrizio Livio 06/07/1988


La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1576/2023 della Sezione Quarta del TAR Campania - Napoli, depositata in data 10 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 6070/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Pubblicato il 10/03/2023

N. 01576/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06070/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2022, proposto da:

Adelaide Menna, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;

Commissione Giudicatrice del Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Salvatore Niro, Livio De Fabrizio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313 del 31/10/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: "l'aspirante Menna Adelaide (31.10.1991) è esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D. D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D. D. G. 252 del 31 gennaio 2021, gestita dall'USR Campania per la classe di concorso A027 'Matematica e Fisica'";
- b) del verbale n. 53 del 19/10/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato alla ricorrente, con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto ad effettuare delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di accesso, da parte dei candidati partecipanti alla procedura;
- c) del verbale, ignoti data e numero, con il quale la Commissione giudicatrice ha ritenuto che la candidata Menna Adelaide non fosse in possesso dei requisiti di ammissione al concorso;
- d) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043118 del 15/11/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, indetto con D. D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;
- e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- f) se e per quanto occorra, del Decreto n. 499 del 21/04/2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, di indizione del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato

al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "Requisiti di ammissione", prevede: "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente";

- g) se e per quanto occorra, del Decreto n. 252 del 31/01/2022 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, del Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con D.D. n. 499/2020 relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione", prevede: "5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: ... 1. il titolo di accesso posseduto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, ...";

- h) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) di insegnare Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), nonostante consenta agli stessi di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati crediti formativi;

- i) in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Rilevato che:

che con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

con successivo Decreto Dipartimentale n. 252 del 31/01/2022 è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con D.D. n. 499/2020 relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 –

Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

la ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, conseguita in data 26/10/2015 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha presentato, in data 14/03/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;

nella citata domanda, oltre a dichiarare il possesso della citata laurea, la ricorrente ha, altresì, dichiarato di aver sostenuto gli esami di: Analisi Funzionale (MAT/05) da 12 CFU, Fisica Sperimentale (FIS/01) da 12 CFU, Analisi Matematica (MAT/05) da 15 CFU, Analisi Matematica (MAT/05) da 12 CFU, Analisi Numerica (MAT/05) da 6 CFU e Geometria (MAT/03) da 6 CFU;

la ricorrente ha partecipato al concorso superando la prova scritta con il punteggio di 72/100 e le prove pratica e orale con il punteggio di 72/100;

in data 31/10/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313, ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, per la classe di concorso A027 'Matematica e Fisica';

nella premessa del citato Decreto si afferma: "VISTO (il) verbale n. 53 del 19/10/2022, con il quale la Commissione giudicatrice procedeva alle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura; CONSIDERATO che la candidata Menna Adelaide è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 del D.D. 499/2020; RITENUTO di dover procedere altresì all'esclusione della candidata Menna Adelaide;";

con Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043118 del 15/11/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm.,

per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania;

la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto;

la ricorrente articolava avverso gli atti impugnati plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici;

con ordinanza collegiale istruttoria del 24-26.01.2023 la Sezione ordinava incumbenti istruttori, a carico dell'Amministrazione, che peraltro non erano eseguiti;

Ritenuto che occorre integrare il contraddittorio, allo stato instaurato solo nei confronti di due controinteressati, nei confronti di tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria finale del concorso ordinario in questione (non potendosi determinare, in assenza della valutazione dei titoli della ricorrente, l'esatta posizione, in cui la stessa andrebbe a collocarsi, in detta graduatoria finale), e tanto in aderenza a quanto disposto da T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 3/03/2018, n. 540 ("In tema di concorsi pubblici, nel ricorso proposto contro l'esclusione dalla nomina, dopo la graduatoria finale del concorso, sono certamente controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale, sicché è inammissibile il ricorso proposto avverso l'esclusione da un concorso a pubblici impieghi che non venga notificato a coloro che, seguendo il ricorrente in graduatoria e in quanto avvantaggiati dall'esclusione del predetto, sono interessati a contraddire nel giudizio da questo instaurato. Costituisce infatti ius receptum che, nel procedimento concorsuale, l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato deve essere ricercata ed

enucleata ad ampio spettro, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche per i candidati idonei, posto che, per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione, sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria”);

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio processuale, che la ricorrente provveda alla notifica del ricorso ai soggetti controinteressati da individuarsi in tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso in oggetto, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Ritenuto, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate: - l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento; - l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia; - l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso; - la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso; - in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di

poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito; - le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto di rinviare, in prosieguo, all'udienza in camera di consiglio indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio, da effettuarsi, da parte della ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in parte motiva.

Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 3 maggio 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Rita Luce, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1576/2023 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 10 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 6070/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: PASQUALE MAROTTA
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 21/03/2023 15:39:42

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA – NAPOLI**

Ricorre la prof.ssa Menna Adelaide, nata a San Giuseppe Vesuviano il 31/10/1991 e residente in Ottaviano (NA) in Piazza San Gennarello n. 1, C.F. MNNDLD91R71H931Z, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;

nonché nei confronti di

- **Niro Salvatore**, residente in Napoli alla via Cupa Carbone, 75;
- **De Fabrizio Livio** residente in Montefredane (AV) alla via Roma, 155;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a)** del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313 del 31/10/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: *“l’aspirante Menna Adelaide (31.10.1991) è esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, gestita dall’USR Campania per la classe di concorso A027 ‘Matematica e Fisica’”*;
- b)** del verbale n. 53 del 19/10/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato alla ricorrente, con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto ad effettuare delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura;
- c)** del verbale, ignoti data e numero, con il quale la Commissione giudicatrice ha ritenuto che la candidata Menna Adelaide non sia in possesso dei requisiti di ammissione al concorso;
- d)** del Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043118 del 15/11/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;
- e)** della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- f)** se e per quanto occorra, del Decreto n. 499 del 21/04/2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, di indizione del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui,

all'art. 3, rubricato "Requisiti di ammissione", prevede: "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: **i. laurea magistrale o a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti** alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;"

g) se e per quanto occorra, del Decreto n. 252 del 31/01/2022 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, del Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con D.D. n. 499/2020 relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione", prevede: "5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: ... l. il titolo di accesso posseduto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, ...";

- h)* della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) di insegnare Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), nonostante consenta agli stessi di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati crediti formativi;
- i)* una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 252 del 31/01/2022 è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con D.D. n. 499/2020 relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'odierna ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, conseguita in data 26/10/2015 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha presentato, in data 14/03/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Ella, nella citata domanda, oltre a dichiarare il possesso della citata laurea, ha, altresì, dichiarato di aver sostenuto gli esami di: Analisi Funzionale (MAT/05) da 12 CFU, Fisica Sperimentale (FIS/01) da 12 CFU, Analisi Matematica (MAT/05) da 15 CFU, Analisi Matematica (MAT/05) da 12 CFU, Analisi Numerica (MAT/05) da 6 CFU e Geometria (MAT/03) da 6 CFU.

Successivamente, ella ha partecipato al concorso superando la prova scritta con il punteggio di 72/100 e le prove pratica e orale con il punteggio di 72/100.

Tuttavia, in data 31/10/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2021, per la classe di concorso A027 'Matematica e Fisica'.

Nella premessa del citato Decreto si afferma: *“VISTO verbale n. 53 del 19/10/2022, con il quale la Commissione giudicatrice procedeva alle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura;*

CONSIDERATO che la candidata Menna Adelaide è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 del D.D. 499/2020;

RITENUTO di dover procedere altresì all'esclusione della candidata Menna Adelaide;”.

Inoltre, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043118 del 15/11/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania.

La ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, conseguita in data 26/10/2015 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha partecipato al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Tuttavia, ella, dopo aver superato tutte le prove, è stata esclusa dalla procedura concorsuale con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0041313 del 31/10/2022 dell'USR Campania.

Nel citato provvedimento, si riferisce esclusivamente: *“che la candidata Menna Adelaide è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 del D.D. 499/2020;”*.

Il citato art. 3 del D.D. 499/2020, rubricato “Requisiti di ammissione”, stabilisce che *“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:*

a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b) il possesso congiunto di:

i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Ebbene, premesso che il citato articolo non esplicita quale è il requisito di accesso per ciascuna classe di concorso, occorre allora verificare la coerenza del titolo di studio posseduto dalla ricorrente (Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica) con la classe di concorso A027-Matematica e Fisica.

A tal proposito, occorre rappresentare che con D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

La Tabella A, allegata al citato D.P.R., consente ai Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica), purché il piano di studi abbia compreso almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01.

L’odierna ricorrente, durante il corso di laurea ha sostenuto gli esami di Fisica Generale I (FIS/01), da 6 CFU, e Fisica Generale II (FIS/01), da 6 CFU.

Inoltre, dopo il conseguimento della Laurea, ella ha sostenuto presso l’Università Telematica Pegaso, l’esame di Fisica Sperimentale (FIS/01) da 12 CFU.

Da ciò ne consegue che la docente Menna ha pienamente soddisfatto i 24 crediti formativi nel settore scientifico disciplinare FIS/01, richiesti dalla

citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A020-Fisica.

Inoltre, i Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) possono insegnare Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08.

La ricorrente, durante il corso di laurea, ha sostenuto gli esami di Metodi Matematici per l'Ingegneria (MAT/05), da 9 CFU, Analisi Matematica I (MAT/05), da 9 CFU, Analisi Matematica II (MAT/05), da 6 CFU, Geometria ed Algebra (MAT/03), da 6 CFU.

Inoltre, dopo il conseguimento della Laurea, ella ha sostenuto presso l'Università Telematica Pegaso, gli esami di Analisi Matematica (MAT/05), da 15 CFU, e Analisi Funzionale (MAT/05), da 12 CFU.

Infine, ella ha sostenuto presso l'Università Telematica E-Campus, gli esami di Analisi Matematica (MAT/05), da 12 CFU, Geometria (MAT/03), da 6 CFU, e Analisi Numerica (MAT/05), da 6 CFU.

E' evidente che la ricorrente ha pienamente soddisfatto anche gli 80 crediti formativi nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08, richiesti dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A026-Matematica.

Fatta tale premessa, occorre rilevare che, relativamente alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica, la Tabella A, tra i “Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004”, non contempla la Laurea in Ingegneria Biomedica.

In altri termini, i Laureati in Ingegneria Biomedica (LM 21) possono insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati crediti formativi, ma non possono insegnare Matematica e

Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica).

Ebbene, le disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 risultano viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in Ingegneria Biomedica, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 “Matematica” che sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che ricomprende *in unum* i succitati insegnamenti.

Infatti, il percorso di studi accademici concernente la laurea in Ingegneria Biomedica, unitamente agli ulteriori esami sostenuti dalla ricorrente, comprende specifici esami di fisica e di matematica, garantendo così, indiscutibilmente, l’acquisizione di competenze specifiche richieste per l’insegnamento della materia “Matematica e Fisica”.

Tuttavia, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 consente ai laureati in ingegneria biomedica, con specifici piani di studio, l’accesso tanto alla classe di concorso A026-Matematica che alla classe A020-Fisica, **ma esclude quello relativo all’insegnamento congiunto di Matematica e fisica cl.co. A027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curriculare che caratterizza l’insegnamento di matematica e fisica.**

Tale preclusione appare, quindi, incomprensibile in punto di ragionevolezza.

I docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A- 20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta.

Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell’insegnamento e la formazione conseguita per la classe A027 sono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di

concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la cl.co. A-27 e le cl.co. A-20 e A-26. Questa soluzione interpretativa porterebbe, peraltro, all'irrazionale conseguenza per cui un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria possa insegnare la materia "Matematica" e la materia "Fisica" (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia (unita) di "Matematica e Fisica".

Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia "Matematica e Fisica" come supplente, come nel caso in esame – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti (si veda Tar Calabria, Catanzaro, 8 febbraio 2022, n. 186).

Ed è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso in oggetto in quanto la laurea dalla stessa posseduta non è stata ritenuta "coerente" con la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica.

Ora, premesso che nel provvedimento di esclusione impugnato non si fa alcun riferimento al D.P.R. n. 19/2016, molto probabilmente, l'esclusione della ricorrente sarà scaturita proprio dalle previsioni di cui alla Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 19/2016.

Ne discende allora l'illogicità e l'irragionevolezza delle disposizioni di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 e, conseguentemente, del provvedimento di esclusione impugnato che su di esse si fondano.

Invero, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Biomedica, unitamente agli ulteriori esami sostenuti dalla stessa, garantisce, indiscutibilmente, l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di Matematica e fisica - A027.

Non sussiste alcuna valida ragione per impedire alla ricorrente di partecipare al concorso de quo per la prefata classe A027.

Invero, i contenuti disciplinari previsti per la disciplina “A-27 Matematica e Fisica” sono nella sostanza corrispondenti alle classi di concorso A-20-Fisica e A026-Matematica.

Per cui, appare oltremodo irragionevole consentire ad un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria di insegnare la materia “Matematica” e la materia “Fisica” (separatamente intese), ma non di insegnare la materia (unita) di “Matematica e Fisica”.

Inoltre, tale decisione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

Ma non solo!!

Giova altresì sottolineare che tra i programmi concorsuali allegati Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”, si prevedono, per la classe di concorso A026 (matematica), i seguenti argomenti: Didattica della matematica; Storia del pensiero matematico; Geometria euclidea e cartesiana; Logica e insiemistica; Aritmetica e algebra; Funzioni e successioni; Probabilità e statistica; Modelli matematici.

Per la classe di concorso A020 (fisica) si prevedono i seguenti argomenti: Storia e didattica della fisica; Grandezze fisiche e loro misura; Meccanica del punto materiale e del corpo rigido; Statica e dinamica dei fluidi; Sistemi di riferimento e relatività; Campo elettrico e campo magnetico; Onde ed oscillazioni; Ottica; Termodinamica; Sistemi dinamici complessi; Fisica quantistica; La fisica del nucleo e delle particelle; La fisica delle stelle e dell’universo; Fonti di energia.

Infine, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica) sono elencati gli argomenti di matematica e quelli della fisica, **senza nessuna modifica, né vi sono parti aggiuntive.**

Alla luce delle su esposte considerazioni, ne discende l'irragionevolezza del provvedimento di esclusione impugnato e, pertanto, lo stesso andrà annullato.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che, di recente, il TAR Lazio – Roma, in relazione ad un provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A-27 adottato nei confronti di un docente Laureato in Ingegneria, ha sostenuto che *“8.1 Venendo alle disposizioni contenute nella Tabella A a quest'ultimo allegata, esse paiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 “Matematica” che sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti.*

8.2 Come in precedenza anticipato, sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale d.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (sul punto non vi è contestazione da parte della resistente), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso

alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.

Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.

8.3 Sul punto, appare assente una valida presa di posizione da parte dell'amministrazione e quindi un'idonea spiegazione in tal senso. A seguito della richiesta in via istruttoria di questa sezione, come sopra ricordato, il Ministero si è limitato a sostenere la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un "approccio interdisciplinare" che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione.

Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato "approccio interdisciplinare".

Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017.

8.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

8.5. A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola, che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una

serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti”; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre; (iii) l’art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.”.

In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l’assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza.

9. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 “Matematica e Fisica” di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027.

L’annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell’annullamento degli atti applicativi impugnati, in

quanto è ad esso, e non al d.m. 39/1998, che rinvia la lex specialis della procedura de qua e l'atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016).” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenza n. 8571/2022; nello stesso senso si veda anche: TAR Lazio - Roma, Sezione III Bis, sentenza n. 6542/2022).

Ebbene, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, appare evidente che l'odierna ricorrente è in possesso di un titolo di studio (Laurea in ingegneria biomedica) pienamente valido ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-027-Matematica e Fisica e, quindi, risulta essere in possesso del requisito di accesso al concorso per cui è causa.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Da ultimo, ma non per importanza, occorre rilevare che l'odierna ricorrente sia nell'a.s. 2021/22 che nel corrente a.s. 2022/23 ha ottenuto la nomina da graduatorie provinciali per le supplenze sulla classe di concorso A027-Matematica e Fisica nella provincia di Napoli.

Tuttavia, ciò che maggiormente rileva è la circostanza che ella ha ottenuto ben due Decreti di convalida dei titoli posseduti.

Più in dettaglio, con Decreto prot. 634 del 08/02/2022 del Liceo Statale “Don Lorenzo Milani” di Napoli, il Dirigente del citato Istituto ha disposto la convalida del titolo di accesso e dei punteggi attribuiti alla ricorrente sulla classe di concorso A027.

Analogamente, con Decreto n. 687 dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Saviano – Marigliano" di Saviano, il Dirigente Scolastico del medesimo istituto ha disposto la convalida del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente sulla classe di concorso A027.

Orbene, risulta oltremodo illogico consentire all'odierna ricorrente di ricevere nomine sulla classe di concorso "A027- Matematica e Fisica" e non consentire alla stessa di partecipare utilmente al concorso de quo che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti.

Anche per tale motivo, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, la graduatoria di merito del concorso de quo verrà utilizzata per le immissioni in ruolo che verranno disposte nei prossimi mesi.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione della docente dalla procedura concorsuale impedirà alla stessa di essere assunta in ruolo nei prossimi mesi.

Per contro, la sua partecipazione eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso. Infatti, l'ammissione dell'odierna ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito. Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione alla prova orale comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale". L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo “che possa maturare l’irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria” (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all’Amm.ne resistente di ammettere con riserva l’odierna ricorrente al concorso al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell’intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.,

si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si precisa che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l’importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 12/12/2022 19:15:42

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza n. 1576/2023 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 10 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 6070/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: PASQUALE MAROTTA
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 21/03/2023 15:39:57